

Seminario

**Sicurezza sul lavoro
La parola agli Enti di controllo**

**Verifiche delle attrezzature di lavoro
e degli impianti**

Ing. Alfonso Montefusco

Direttore UOC Impiantistica Antinfortunistica
Azienda USL di Bologna

Imola, 25 novembre 2015

Le verifiche periodiche previste dall'attuale legislazione costituiscono un valore aggiunto per la sicurezza dei luoghi di lavoro o sono solamente un adempimento burocratico ?

Crollo gru a torre



Crollo gru a torre



Crollo gru a torre



Rottura della ralla – ponte sviluppabile



Contatto indiretto con parti in tensione



Distributore di bevande nella sala di attesa di una casa di cura

Contatto indiretto con parti in tensione



Vecchio frigorifero in una baracca di cantiere



Photo #2 – Final Location of Boiler After Explosion

**Esplosione di una
caldaia a vapore
Paris, Tennessee
18/6/2007**



Photo #4 – Hole Created by Boiler through Roll Up Door Wall (West Wall)

**Esplosione di una caldaia a vapore
Paris, Tennessee 18/6/2007**



Photo #6 – View of East Wall from Outside Plant

Le mancata effettuazione delle verifiche periodiche comporta, a seconda dei casi, sanzioni amministrative o penali.

L'utilizzo di un'attrezzatura o di un impianto privo di omologazione, se prevista, costituisce una "contravvenzione", come definita dall'art. 19 del D.Lgs. 758/94.

Evoluzione
normativa (cenni)

Situazione
Pre-L.833/78

COLLAUDI E VERIFICHE

ENPI

**ISPETTORATO
DEL LAVORO**

ANCC

**IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO
IMPIANTI DI TERRA E DI
PROTEZIONE
SCARICHE ATMOSFERICHE**

**IMPIANTI ELETTRICI
NEI LUOGHI CON
PERICOLO
DI ESPLOSIONE**

**APPARECCHI A PRESSIONE
IMPIANTI DI
RISCALDAMENTO**


**ASCENSORI IN
SERVIZIO PRIVATO**

**ASCENSORI ASSERVITI
AD UN CICLO PRODUTTIVO**

LEGGE 833/78

La legge 833:

- Istituisce il SSN con la nascita delle USL
- Trasferisce alle strutture delle USL e all'ISPESL le competenze di ENPI, ANCC e Ispettorato del Lavoro




USL

ISPESL

Costituzione dei PMP
(IV Settore per verifiche)

Omologazione e verifiche
impianti
elettrici nei luoghi con
pericolo di esplosione

ISPETTORATO DEL
LAVORO



Legge Regionale 12/5/94 n°19 Riordino SSR e istituzione Aziende-USL

Istituzione dell'ARPAER per l'esercizio delle attività di prevenzione e controllo ambientale (art.6).

E' previsto lo scorporo di personale, strutture operative, attrezzature e relative risorse finanziarie.

In Emilia Romagna i Presidi Multizonali di Prevenzione passano all'ARPA, ad eccezione dei IV Settori, che vengono inseriti nei Dipartimenti di Prevenzione.

In altre regioni anche i IV Settori transitano nell'ARPA.


DPR 24/7/96 n°459
Recepimento “direttiva macchine”


Apparecchi di sollevamento e idroestrattori

Scompare l'omologazione ISPEL, sostituita dalla dichiarazione CE di conformità ai RES del costruttore, che deve apporre la marcatura CE.

Gli apparecchi vanno direttamente in verifica periodica, senza più alcun esame preventivo (l'ISPEL può eseguire la prima delle verifiche periodiche).

Viene prevista (art.7) la segnalazione ai Ministeri nel caso in cui gli organi di vigilanza accertino non conformità di una macchina o di un componente di sicurezza ai RES.





D.M. 329/04
Attrezzature e insiemi a pressione

Abilita gli organismi notificati a certificare gli "insiemi a pressione", escludendoli, in tal caso, dalla verifica di messa in servizio

ISPESL
Collaudi

AUSL
Verifiche periodiche

~~**COLLAUDO APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO E IDROESTRATTORI**~~

IN ESCLUSIVA

LIBERO MERCATO

~~**COLLAUDO ASCENSORI**~~

SOLLEVAMENTO
IDROESTRATTORI
APPARECCHI A PRESSIONE
RISCALDAMENTO

ASCENSORI
IMPIANTI ELETTRICI

~~**COLLAUDO IMPIANTI DI TERRA E PROTEZIONE SCARICHE ATMOSFERICHE**~~

SOLA OMOLOGAZIONE IMPIANTI ELETTRICI IN LUOGHI CON PERICOLO ESPLOSIONE

~~**VERIFICA MESSA IN SERVIZIO INSIEMI A PRESSIONE**~~

D.Lgs. 81/08
e
D.M. 11 aprile 2011
VERIFICHE PERIODICHE

AUSL

INAIL (EX ISPESL)

IN ESCLUSIVA

LIBERO MERCATO

TITOLARE DI FUNZIONE

IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E A PRESSIONE NON INSERITI IN UN CICLO PRODUTTIVO

OMOLOGAZIONE IMPIANTI ELETTRICI NEI LUOGHI (DI LAVORO) CON PERICOLO DI ESPLOSIONE

ASCENSORI

IMPIANTI ELETTRICI

IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO E IDROESTRATTORI NEI LUOGHI DI LAVORO

IMPIANTI A PRESSIONE NEI LUOGHI DI LAVORO

IMPIANTI DI RISCALDAMENTO ASSERVITI A UN CICLO PRODUTTIVO

Impianti e attrezzature di lavoro soggetti a
verifica di messa in servizio/rilascio libretto
matricolare da parte di INAIL

Situazione attuale

- Attrezzature o insiemi a pressione installati e assemblati dall'utilizzatore sull'impianto (art.4 DM 1/12/2004 n°329)
- Generatori di calore alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso per impianti centrali di riscaldamento utilizzanti acqua calda sotto pressione con temperatura dell'acqua non superiore alla temperatura di ebollizione alla pressione atmosferica, aventi potenzialità globale dei focolai superiore a 35 kW (art.22 DM 1/12/1975)

In assenza di “omologazione” tali attrezzature non possono essere utilizzate

Attrezzature ed insiemi a pressione

Verifica di primo impianto e dichiarazione di messa in servizio

Per le attrezzature e *gli insiemi a pressione* soggetti a controllo “La verifica obbligatoria di primo impianto ovvero della messa in servizio” (art. 4 D.M. 329/2004) è da attuarsi unitamente agli “Obblighi da osservare per la messa in servizio e l'utilizzazione, dichiarazione di messa in servizio” (art. 6 D.M. 329/2004).

Pertanto le attrezzature e *gli insiemi a pressione* devono essere soggetti a verifica dopo l'installazione e prima dell'utilizzo da parte INAIL ex art. 4; la dichiarazione di messa in servizio e la prevista documentazione da inoltrare per tale evenienza deve essere inviata sia a INAIL che all'AUSL UOIA ex art. 6.

Denuncia messa in servizio attrezzature a pressione

Marca
da bollo

MODELLO DI DENUNCIA DI MESSA IN SERVIZIO/IMMATRICOLAZIONE ATTREZZATURE A PRESSIONE (GENERATORE)

Spett.le INAIL
Settore Ricerca, Certificazione e Verifica
Dipartimento Territoriale di _____

Il sottoscritto.....nato a..... il.....
residente in..... vian°.....
legale rappresentante della ditta¹
codice cliente INAIL
partita IVA..... codice fiscale.....
con sede sociale in.....prov.c.a.p.....
vian° tel.
esercente attività di
indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).....
ai sensi dell'art.6 del D.M. 01.12.2004, n.329 **denuncia la messa in servizio e**

RICHIESTE

L'IMMATRICOLAZIONE DELLA SEGUENTE ATTREZZATURA A PRESSIONE:

Costruttore:²

- Nazionalità: italiana estera

In caso di nazionalità italiana compilare anche i seguenti campi:

- Partita IVA
- Codice fiscale.....
- Indirizzo
- Numero civico
- CAP
- Comune
- Provincia
- Telefono

Richiesta verifica messa in servizio attrezzature a pressione

Marca
da bollo

MODELLO DI RICHIESTA VERIFICA MESSA IN SERVIZIO ATTREZZATURE A PRESSIONE (GENERATORE)

Spett.le INAIL
Settore Ricerca, Certificazione e Verifica
Dipartimento Territoriale di _____

Il sottoscritto.....nato a..... il.....
residente in..... vian.....
legale rappresentante della ditta¹
codice cliente INAIL
partita IVA..... codice fiscale.....
con sede sociale in.....prov.c.a.p.....
via n. tel.
esercente attività di
indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).....
ai sensi dell'art.4 del D.M. 01.12.2004, n.329,

RICHIEDE

LA VERIFICA DI MESSA IN SERVIZIO DELLA SEGUENTE ATTREZZATURA A PRESSIONE:

Costruttore:²

- Nazionalità: italiana estera


In caso di nazionalità italiana compilare anche i seguenti campi:

- Partita IVA
- Codice fiscale.....
- Indirizzo
- Numero civico
- CAP
- Comune
- Provincia
- Telefono

Attrezzature a pressione (silos da cantiere)

Esempio di
documentazione
fino all'entrata in
vigore della
direttiva 97/23/CE
Libretto di collaudo

Direttiva 97/23 in materia
di attrezzature a
pressione è stata
recepita dal D.Lgs.
25/2/2000 n°93



Attrezzature a pressione (silos da cantiere)

Esempio di documentazione dopo l'entrata in vigore della direttiva 97/23/CE

Verifica di primo impianto

ISTITUTO SUPERIORE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA DEL LAVORO DIPARTIMENTO DI UDINE					
OMOLOGAZIONE DI IMPIANTO APPARECCHI A PRESSIONE					
06/700428 PN	6337	30	093		
Matricola e sigla	N.Fabbrica	Dip.	Cod.Provincia	N.Cronologico	
R.G.		BOMBEN			
2,0 bar	Tipo		Ditta costruttrice		
I°Pressione	II°Pressione	I°Temperatura	II°Temperat	Superficie	Producibilità
				22.000 Capacità	
DITTA GRIGOLIN SPA-PONTE PRIULA-TV-C/O BOMBEN					
INSTALLAZIONE TALPONEDO					
PORCIA			PORDENONE		
DATA ULTIME VERIFICHE					
Interna		Idraulica		Funzionamento	
				Anno costruz.	
VAR. 16 D - CERTIFICATO DELLE PROVE E VERIFICHE ESEGUITE:					
<input type="checkbox"/> Impianto		<input type="checkbox"/> Straord.			
<input type="checkbox"/> Interna Generale		<input type="checkbox"/> Idraulica Completa		<input checked="" type="checkbox"/> A caldo Esercizio	
				<input type="checkbox"/> Sopralluogo	
				0 8 0 9 0 6	
DATA					
<p><i>Trattasi di apparecchio costruito in conformità alla direttiva 97/23 CE (PED),recepita con Decreto Legislativo 23 Febbraio 2000 n°93.</i></p> <p><i>Organismo Notificato:I.S.P.E.S.L. n° 0100.</i></p> <p><i>(Si allega la dichiarazione di conformità del costruttore)</i></p> <p><i>Apparecchio itinerante,verificato presso il costruttore.</i></p> <p><i>L'apparecchio ha in dotazione i seguenti accessori di sicurezza e di controllo:</i></p> <p><i>Manometro: Tipo Bourdon,con fondo scala a 4,0 bar e segno di massimo a 2,0 bar,risulta conforme.</i></p> <p><i>Valvola di Sicurezza:Una a sede piana a molla diretta,conforme alla direttiva 97/23 CE,di costruzione P.R.n°108182,tarata a 2,0 bar,D=14 mm,tipo C 14,regolamentare ed efficiente,corredata di certificato di conformità.</i></p> <p><i>Il serbatoio è adibito a carico,stoccaggio e movimentazione a pressione di prodotti da intonacatura per l'edilizia,ed è alimentato generalmente da elettro compressore rotativo di costruzione M.TEC tipo MD 100,avente una portata di 109,3 Kg/h,inferiore alla capacità di sfogo della valvola di sicurezza.</i></p>					

40072

Si precisa che in sostituzione al sistema di alimentazione sopra citato, potrà essere installato un qualsiasi altro gruppo di alimentazione che abbia una portata massima a 2,0 bar,inferiore alla capacità di sfogo della valvola di sicurezza.

Presso il costruttore del serbatoio,si è provveduto a tarare la valvola di sicurezza al banco,con aria compressa,alla pressione di 2,0 bar ed a stampigliare la stella I.S.P.E.S.L. n° 294 sul corpo della stessa.

L'inamovibilità della stessa è assicurata dalla spinatura come indicato sul disegno nell'allegato certificato del costruttore.

$$Q = 1,539X 0,9X0,75X394,9X0,68X3,113 / \sqrt{1X323 / 28,97} = 261,9 \text{ Kg/h}$$

L'utilizzo dell'Attrezzatura a Pressione,risulta conforme alle norme omologative(R.D.12/05/1927 n°824 e D.M.21/05/1974)per le parti non in contrasto con il D.Lgs.25/02/2000 n°93 ed alle condizioni d'uso riportate nel Manuale del Fabbriante limitatamente alle competenze istituzionali dell'I.S.P.E.S.L.

ESITO: NELLE ATTUALI CONDIZIONI DI IMPIANTO.

L'APPARECCHIO RISPONDE ALLE DISPOSIZIONI VIGENTI
NON RISPONDE IN MATERIA DI OMOLOGAZIONE

L'APPARECCHIO E' SOGGETTO ALLE VERIFICHE PERIODICHE DA
NON E' SOGGETTO PARTE DELLA U.S.F. COMPETENTE

Vedi seguito allegato

BRUSSA ELIO



Denuncia impianto termico

- a) Nuova installazione
- b) Modifiche dei dispositivi di sicurezza e protezione dei generatori
- c) Sostituzione/modifica generatori con aumento potenzialità nominale o variazione della pressione di targa
- d) In caso si siano verificati incidenti o gravi avarie

a), b) e c) a carico dell'installatore



Spett.le
INAIL - Settore Ricerca, Certificazione e Verifica
Dipartimento di _____
Via _____

OGGETTO: Denuncia di impianto termico ad acqua calda, ai sensi dell'art. 18 del D.M. 01/12/75.

UTENTE:	VIA
COMUNE:	PROV. CAP

Codice Cliente INAIL: _____
Il sottoscritto (Nome) _____ (Cognome) _____
titolare/legale rappresentante della ditta _____
con sede sociale nel Comune di _____ Prov. _____
P.IVA/CF: _____
via _____ tel. _____
fax _____ nella sua qualità di (**)

(*) Installatore, Utente, Amministratore del Condominio.

CHIEDE

l'esame preventivo del progetto relativo all'impianto di riscaldamento, installato nel Comune di

_____ via _____

Prov. _____ CAP _____

di cui si allega la documentazione in triplice copia.

In attesa di riscontro, porgo distinti saluti.

Località e data _____

Timbro e firma _____

Allegati (in triplice copia):

- Mod. RD
- Mod. RR
- Mod. RR/Generatori
- Mod. RR/Circuiti
- Schema idraulico di progetto.
- Dati complementari della Relazione tecnica Cap.R.5.A.

Impianti e attrezzature di lavoro soggetti a **verifica periodica**

Situazione attuale

- D.Lgs. 81/08, art. 71 c. 11 e all. VII : attrezzature di sollevamento persone e/o materiali, idroestrattori a forza centrifuga, attrezzature/insiemi a pressione, generatori di calore per impianti centrali di riscaldamento.
- D.Lgs. 81/08, artt. 86 e 296, e DPR 462/2001: impianti elettrici di messa a terra, dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, impianti elettrici installati in luoghi con pericolo di esplosione.
- DPR 162/99: ascensori e montacarichi.
- DM 1/12/1975: impianti di riscaldamento non necessari all'attuazione di un processo produttivo

Quadro di riferimento delineato dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

L'art. 71 ha modificato profondamente il regime delle verifiche periodiche cui devono essere sottoposte le attrezzature di lavoro di cui all'all. VII.

- E' stato introdotto l'obbligo di verifica per alcune attrezzature che in precedenza non erano soggette.
- Sono state modificate e differenziate le periodicità di verifica.
- E' stata prevista la possibilità di esecuzione delle verifiche, prima di esclusiva competenza delle Aziende USL, anche da parte di altri soggetti pubblici o privati abilitati, come già accaduto per altri impianti (elettrici e ascensori).

Attrezzature di lavoro in all. VII in precedenza non soggette a verifica periodica:

- Ascensori e montacarichi da cantiere.
- Piattaforme autosollevanti su colonna.
- Carrelli semoventi a braccio telescopico.
- Idroestrattori a forza centrifuga che per parametri dimensionali (diametro del paniere) e di funzionamento (continuo/discontinuo, n° giri, materiali pericolosi) rientrano nel regime di verifica obbligatoria.

Attrezzature di lavoro in all. VII in precedenza soggette a verifica periodica da parte delle Direzioni Provinciali del Lavoro (ex decreto 4/3/82):

- Ponti sospesi.
- Carri raccoglifrutta.

ASCENSORI E MONTACARICHI DA CANTIERE



VERIFICA ANNUALE

PIATTAFORME di LAVORO AUTOSOLLEVANTI SU COLONNE



VERIFICA BIENNALE

CARRELLI SEMOVENTI A BRACCIO TELESCOPICO



VERIFICA ANNUALE

IDROESTRATTORI A FORZA CENTRIFUGA



**Modificati limiti
dimensionali**

Discontinuo con \emptyset [m] x n. giri [giri /min] > 450 → BIENNALE
Continuo con \emptyset [m] x n. giri [giri /min] > 450 → TRIENNALE

Operanti con solventi infiammabili con \emptyset [mm] > 500

→ ANNUALE

PONTI SOSPESI e RELATIVI ARGANI

L'Art. 4 del D.M. 04/03/1982 riguarda le disposizioni in materia di collaudo e verifiche periodiche dei ponteggi sospesi motorizzati. In particolare, per quanto riguarda il collaudo:

La richiesta di collaudo andava presentata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Se, trascorsi 40 giorni dalla richiesta di collaudo l'organo pubblico non vi avesse provveduto, l'apparecchio poteva essere egualmente messo in servizio, previa effettuazione del collaudo da parte di ingegnere o architetto abilitati a norma di legge, il quale doveva inoltre provvedere alla regolarizzazione delle due copie del libretto.

Secondo circ. min. n° 9-12/01/2001 il Ministero del Lavoro, ricevuta la comunicazione,

assegna numero di matricola ...



VERIFICA BIENNALE

CARRI RACCOGLIFRUTTA

(rientrano in ponti sospesi e relativi argani)



I carri semoventi per la raccolta della frutta a piattaforma elevabile (carri raccoglifrutta) sono inquadrati legislativamente tra gli “impianti speciali” nel punto 9 del D.M. 04/03/1982, “Riconoscimento di efficacia di nuovi mezzi e sistemi di sicurezza per i ponteggi sospesi motorizzati”

VERIFICA BIENNALE

D.Lgs. 81/08 art. 71

Obblighi del datore di lavoro in tema di manutenzione e controllo delle attrezzature di lavoro

Comma 4

a) le attrezzature siano oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza

b) siano curati la tenuta e l'aggiornamento del registro di controllo delle attrezzature di lavoro per cui lo stesso è previsto: attrezzature di sollevamento materiali/persone (DPR 459/96, all.I, punto 4.4.2, e D.Lgs. 17/2010, all. I, punto 4.4.2)

D.Lgs. 81/08 art. 71

Obblighi del datore di lavoro in tema di manutenzione e controllo delle attrezzature di lavoro

Comma 8

Secondo le indicazioni fornite dai fabbricanti o, in assenza di queste, dalle pertinenti norme tecniche o dalle buone prassi o da linee guida, provvede a:

a) per le attrezzature la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione: controllo iniziale (dopo l'installazione e prima della messa in servizio) e dopo ogni montaggio in nuovo cantiere o in una nuova località di impianto (es. *gru a torre*), al fine di assicurarne l'installazione corretta e il buon funzionamento;

D.Lgs. 81/08 art. 71

Obblighi del datore di lavoro in tema di manutenzione e controllo delle attrezzature di lavoro

- b) per le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose:
 - 1) Interventi di controllo periodici, secondo frequenze stabilite in base alle indicazioni dei fabbricanti/norme di buona tecnica/codici di buona prassi;
 - 2) Interventi di controllo straordinari in caso di eventi eccezionali, con possibili conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature, quali riparazioni, trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di inattività.
- c) Gli interventi di controllo di cui alle lettere a) e b) devono essere effettuati da “persona competente”.

D.Lgs. 81/08 art. 71

Obblighi del datore di lavoro in tema di manutenzione e controllo delle attrezzature di lavoro

Comma 9

I risultati dei controlli di cui al comma 8 devono essere riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli ultimi tre anni, devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza.

Le registrazioni devono essere rese disponibili in sede di “verifica periodica” (DM 11/4/2011, All. II, punto 3.1.2).

D.Lgs. 81/08 art. 71
Obblighi del datore di lavoro in tema di manutenzione
e controllo delle attrezzature di lavoro

Comma 11

Sottopone le attrezzature di lavoro riportate in All. VII a verifiche periodiche volte a valutarne l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo ALLEGATO.

DM 11/4/11 all. II art. 2 lett. a **Definizione di VERIFICHE PERIODICHE**

Controlli finalizzati ad accertare la conformità alle modalità di installazione previste dal fabbricante nelle istruzioni d'uso, lo stato di manutenzione e conservazione, il mantenimento delle condizioni di sicurezza previste in origine dal fabbricante e specifiche dell'attrezzatura di lavoro, l'efficienza dei dispositivi di sicurezza e controllo.

VERIFICHE PERIODICHE

- Non sono collaudi
- Non sono finalizzate alla verifica della conformità alle direttive comunitarie di prodotto (controlli di mercato)
- Non sono attività di consulenza
- Non sono i controlli che il datore di lavoro deve effettuare ai sensi dell'art. 71 comma 8 (controlli iniziali, controlli periodici, controlli straordinari)
- Individuazione delle periodicità di verifica a carico del datore di lavoro, nell'ambito del processo di valutazione dei rischi

SCALE AEREE ad INCLINAZIONE VARIABILE



Sono piattaforme di trasporto materiali.
Non rientrano nell'allegato VII

VERIFICA ANNUALE



PONTI MOBILI SVILUPPABILI SU CARRO AD AZIONAMENTO MOTORIZZATO



VERIFICA ANNUALE



PONTI MOBILI
SVILUPPABILI SU
CARRO A SVILUPPO
VERTICALE
azionati a mano
(Piattaforme di Lavoro
Elevabili)


VERIFICA BIENNALE

APPARECCHI di SOLLEVAMENTO



VERIFICA: periodicità differenziate

APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO > 200kg non azionati a mano



- Tipo fisso: es. GRU A BANDIERA, CARRI PONTE
 - Tipo trasferibili: es. GRU DA CANTIERE
 - Tipo mobile: es. GRU SU AUTOCARRO

APPARECCHI A PRESSIONE e GENERATORI di VAPORE



APPARECCHI A PRESSIONE e GENERATORI di VAPORE

- Fluidi gruppo 1 = Pericolosi (es. NH_3 – GPL – Cl_2 – CH_4)
- Fluidi gruppo 2 = Non Pericolosi (es. Aria – vapor d'acqua)

- Categorie di rischio I – II – III – IV
Meno pericoloso → più pericoloso
Determinate in base al:
tipo di attrezzatura (generatori di vapore, recipienti, tubazioni ...)
tipo di fluido (gruppo 1 o gruppo 2)
PS e V (press max [bar] e volume [litri], per generatori e recipienti)
TS (temperatura min/max in °C)
DN (diametro nominale [mm], per le tubazioni)

La riqualificazione periodica delle attrezzature a pressione, è regolamentata secondo lo schema riportato nelle tabelle di cui agli allegati A e B del DM 329/04.

GVR - Periodicità di verifica

Fluido	Categoria				Tipo apparecchio	verifiche [anni]		
	I	II	III	IV		funzionamento	interna	integrità
1	*	*	*	*	recipienti x gas instabili/ generatori e recipienti per liquidi surriscaldati	2		10
1			*	*	insiemi	2		10
tutti					forni per industrie chimiche	2		10
1	*	*			recipienti / insiemi	4		10
1	*	*	*		tubazioni	5		10
1	*	*	*		recipienti per liquidi	5		10
2			*	*	insiemi (fluidi diversi da vapor d'acqua)	3		10
2	*	*	*	*	recipienti	3		10
2	*	*			insiemi (fluidi diversi da vapor d'acqua)	4		10
tutti					generatori di vapore	2	2	10
2			*		tubazioni gas , $T_s \leq 350^\circ$			10
2			*		tubazioni gas, $T_s > 350^\circ$	5		10
tutti					generatori di calore > 116 kW	5		

Impianti e attrezzature di lavoro soggetti a verifica periodica

Esclusioni dal regime del DM 11/4/2011 (Circ. Min. Lavoro 13/8/2012 e 3/3/2015)

- Generatori di calore per impianti centrali di riscaldamento, se non necessari all'attuazione di un processo produttivo (ad es. quelli installati nei condomini e nelle aziende per la sola produzione di acqua calda/riscaldamento): sono comunque assoggettati alle verifiche quinquennali in base al DM 1/12/1975
- Serbatoi di GPL non asserviti a processi produttivi (ad es. ad uso domestico): continuano ad applicarsi il DM 329/04, il DM 29/2/88, il DM 23/9/04 e il DM 17/1/05.

Impianti e attrezzature di lavoro soggetti a verifica periodica

Esclusioni dal regime del DM 11/4/2011 (Circ. Min. Lavoro 13/8/2012)

- Sistemi di movimentazione e sospensione di allestimenti scenici (per assenza di carico sospeso mediante ganci o altri organi di presa)
- Ponti sollevatori per autoveicoli
- Carrelli commissionatori (carrelli con posto di guida elevabile destinati ad operazioni di picking), a meno che il fabbricante non preveda la possibilità di utilizzo dell'attrezzatura per svolgere lavori in quota (ponte sviluppabile)

Attrezzature ed insiemi a pressione

Frequenze della riqualificazione periodica delle attrezzature e insiemi a pressione; sono da definire i parametri GRUPPO e CATEGORIA (D.Lgs. 93/2000)

GRUPPO (rif. direttiva 67/548/EEC e s.m.i.):

- fluidi gruppo 1 (esplosivi, estremamente infiammabili, facilmente infiammabili, infiammabili, altamente tossici, tossici, comburenti)
- fluidi gruppo 2 (non rientranti nel gruppo 1)


CATEGORIA (direttiva 97/23/CE):

I, II, III e IV desumibile dai dati del costruttore per la certificazione del prodotto o ricavabile dalle tabelle (grafici pressione/volume - tabelle da 1 a 9) in allegato al D.Lgs. 93/2000

Attrezzature ed insiemi a pressione

Esempio tabella 1
(dir. 97/23/CE
e D.M.
329/2004)
Fluidi di gruppo 1

PS (bar)



Categorie



Zona di esclusione



Zona di applicazione dell'art. 3, comma 3

V (litri)

Attrezzature ed insiemi a pressione

Allegato A

TABELLA - Frequenze della riqualificazione periodica delle attrezzature a pressione (articolo 10, commi 3 e 5)

ATTREZZATURA A PRESSIONE	LIMITI E FREQUENZA DELLE ISPEZIONI
ATTREZZATURE/INSIEMI CONTENENTI FLUIDI DEL GRUPPO 1 <i>(D.Lgs. n. 93/2000, art. 3)</i>	
Recipienti/insiemi classificati in III e IV categoria, recipienti contenenti gas instabili appartenenti alla categoria dalla I alla IV, forni per le industrie chimiche e affini, generatori e recipienti per liquidi surriscaldati diversi dall'acqua.	Frequenza ispezioni: - ogni 2 anni: verifica di funzionamento - ogni 10 anni: verifica di integrità
Recipienti/insiemi classificati in I e II categoria.	Frequenza ispezioni: - ogni 4 anni: verifica di funzionamento - ogni 10 anni: verifica di integrità
Tubazioni per gas, vapori e liquidi surriscaldati classificati nella I, II e III categoria	Frequenza ispezioni: - ogni 5 anni: verifica di funzionamento - ogni 10 anni: verifica di integrità
Tubazioni per liquidi classificati nella I, II e III categoria	Frequenza ispezioni: - ogni 5 anni: verifica di funzionamento - ogni 10 anni: verifica di integrità
Recipienti per liquidi appartenenti alla I, II e III categoria.	Frequenza ispezioni: - ogni 5 anni: verifica di funzionamento - ogni 10 anni: verifica di integrità

**Allegato A –
tabella
gruppo 1
(D.M. 329/2004
e allegato VII
DLgs
81/2008)**

Attrezzature ed insiemi a pressione

***Esempio: serbatoio di etanolo volume $V = 1.000 \text{ l}$
pressione max $PS = 16 \text{ bar}$***

- **Fluido gruppo 1**
- **Tabella 1 per gruppo 1 (1.000 l, 16 bar) : IV categoria**

Tabella Allegato A D.M. 329/2004 :

- **2 anni verifica di funzionamento**
- **10 anni verifica di integrità**

Attrezzature ed insiemi a pressione

(art. 15 D.M. 329/2004)

Relativamente agli apparecchi preesistenti al DM 329/2004 e già sottoposti alle verifiche periodiche (ASL) previste dalla normativa previgente, le frequenze della riqualificazione periodica (funzionamento ed integrità) si applicano secondo la periodicità prevista per le nuove attrezzature a pressione.

Spett.le AZIENDA USL DI BOLOGNA
Dipartimento di Sanità Pubblica - Unità Operativa Impiantistica - antinfortunistica
Via del Seminario,1 - 40068 San Lazzaro di Savena (BO)
(Telefono 051-6224444 - Fax 051-6224117)

COMUNICAZIONE DI MODIFICA DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO

R. BO /

- NON SI RITIENE necessaria la presentazione di variante all'ISPESL**
 SI RITIENE necessaria la presentazione di variante all'ISPESL
(barrare la voce che interessa)

SITO NEL COMUNE DI VIA
AMMINISTRATORE o PROPRIETARIO Tel. e/o Fax
codice fiscale condominio
TERZO RESPONSABILE Tel. e/o Fax

DATI VECCHIO GENERATORE	DATI NUOVO GENERATORE
MARCA
MODELLO E SERIE
POTENZA AL FOCOLARE KW
POTENZA UTILE KW
CONTENUTO D'ACQUA GENERATORE
CONTENUTO D'ACQUA IMPIANTO

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE, CONTROLLO, SICUREZZA SOSTITUITI

	SI	NO	NOTE
TUBO DI SICUREZZA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TERMOSTATO DI REGOLAZIONE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TERMOSTATO DI SICUREZZA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PRESSOSTATO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
V.I.C.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
VALVOLA DI SICUREZZA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
VASI D'ESPANSIONE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FLUSSOSTATO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
IMPIANTISTICA IDRAULICA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
IMPIANTISTICA ELETTRICA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

PROGETTISTA ABILITATO	AMMINISTRATORE O PROPRIETARIO	INSTALLAZIONE DELLA DITTA ABILITATA AI SENSI D.M. 37/08
-----------------------	----------------------------------	--

(timbri e firme - indirizzi e telefoni)

ALLEGATI:

- DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DELL'INSTALLATORE
 COPIA CERTIFICATO DI COSTRUZIONE DEL NUOVO GENERATORE
 COPIE CERTIFICATI DEI DISPOSITIVI DI SICUREZZA (V.I.C. - V.D.S. - V.S.T.)
 SCHEMA NUOVO IMPIANTO (idraulico ed elettrico)
 (eventuale) CALCOLO DELLA TUBAZIONE DI SICUREZZA O DEI VASI
 (eventuale) NEL CASO DI RIPRESENTAZIONE DEL PROGETTO ALL'ISPESL, SI ALLEGA COPIA VIDIMATA PER RICEVUTA DALL'ISTITUTO STESSO O COPIA DELLA RICEVUTA DELLA RACCOMANDATA DI INOLTRO
 ALTRO

**IMPORTANTE: IL PRESENTE MODULO DOVRA' ESSERE COMPILATO IN TUTTE LE SUE PARTI;
DIVERSAMENTE VERRA' RESPINTO AL MITTENTE.**

Straordinaria manutenzione di un'attrezzatura di sollevamento in allegato VII che si configura come “nuova immissione sul mercato”

Trasformazione di una gru su autocarro priva di marcatura CE in ponte sviluppabile, con possibilità di utilizzo nelle due configurazioni:

Chi effettua la trasformazione deve apporre la marcatura CE, compilare la dichiarazione di conformità come ponte sviluppabile e redigere il relativo manuale di uso e manutenzione (e fascicolo tecnico).

In questo caso è necessaria la comunicazione di messa in servizio ad INAIL del ponte sviluppabile, cui verrà attribuito un numero di matricola diverso da quello della gru su autocarro, con conseguente obbligo di verifiche periodiche.

D.Lgs. 81/08 art. 71 comma 11 Le verifiche periodiche

La prima delle verifiche periodiche è eseguita dall'INAIL (EX ISPESL) previa richiesta da parte dell'utilizzatore dell'impianto.

Se INAIL non provvede nel termine di 60 gg dalla richiesta l'utilizzatore può rivolgersi all'ASL o a soggetti abilitati.

Negli anni tra il 1996 e il 2008 le UOIA hanno effettuato centinaia di “prime verifiche”.

D.Lgs. 81/08 art. 71 comma 11 Le verifiche periodiche

Le verifiche periodiche successive alla prima possono essere svolte:

- Dalla ASL e dall'INAIL
- Che devono provvedervi entro 30 giorni dalla richiesta.

Trascorso tale termine, l'utilizzatore può rivolgersi a soggetti pubblici o privati abilitati con le modalità che saranno stabilite con decreto ...

D.Lgs. 81/08 art. 71 comma 13

Le verifiche periodiche

SOGGETTI ABILITATI:

L'art. 71, comma 13, demandava ad apposito decreto, da emanarsi entro 12 mesi:

- La definizione dei criteri per l'abilitazione dei soggetti pubblici o privati.
- Le modalità di esecuzione delle verifiche periodiche.

Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale", n. 98 del 29 aprile 2011 - Serie generale

Spedito abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-03-2004, n. 46 - Filiale di Roma

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 29 aprile 2011

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE: PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA 1027 - 00188 ROMA - CENTRALINO 06-65801 - LIBRERIA DELLO STATO
VIA PRINCIPALE UMBERTO 4, 00185 ROMA

**Entrato in
vigore il
23/5/2012**

N. 111

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 11 aprile 2011.

Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo.

Decreto 11/4/2011

Art. 2 comma 1 :

Si istituiscono i “titolari di funzione”:

-INAIL

Per la prima delle verifiche periodiche, da effettuarsi entro 60 gg dalla richiesta.

- ASL

Per le verifiche periodiche successive alla prima, da effettuarsi entro 30 gg dalla richiesta.

Decreto 11/4/2011

Art. 2 comma 2 :

“All’atto della richiesta di verifica, il datore di lavoro indica il nominativo del soggetto abilitato, pubblico o privato, del quale il soggetto titolare della funzione si avvale laddove non sia in grado di provvedere direttamente con la propria struttura o a seguito degli accordi di cui al comma 3 nei termini temporali di cui al comma 1.”

Decreto 11/4/2011

Art. 2 comma 3 :

Stabilisce che i soggetti titolari possono:

- a) Eseguire direttamente tramite:
 - personale proprio
 - mediante accordi con l'altro Soggetto titolare e/o con DTL


- b) Avvalersi di soggetti abilitati

D.Lgs. 81/08 art. 71 comma 11
*Comma modificato dall'art. 32 del D.L. 21/6/2013 n°69
"Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia" convertito
dalla L. 9/8/2013 n°98*


La prima delle verifiche periodiche è eseguita dall'INAIL (EX ISPESL) previa richiesta da parte dell'utilizzatore dell'impianto.

Se INAIL non provvede nel termine di 45 gg dalla richiesta il datore di lavoro può rivolgersi ad altri soggetti pubblici o privati abilitati.

Iter prima verifica periodica a seguito modifica art. 71 c. 11



Iter prima verifica periodica a seguito modifica art. 71 c. 11




D.Lgs. 81/08 art. 71 comma 11

*Comma modificato dall'art. 32 del D.L. 21/6/2013 n°69
"Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia" convertito
dalla L. 9/8/2013 n°98*


Le successive verifiche periodiche sono effettuate su libera scelta del datore di lavoro dalle ASL o dai soggetti abilitati, che vi provvedono secondo le modalità di cui al comma 13.

Scompare il termine di 30 gg dalla richiesta dell'utilizzatore per l'esecuzione della verifica da parte dell'ASL o dei soggetti abilitati.

Iter verifiche periodiche successive a seguito modifica art. 71 c. 11



Iter verifiche periodiche successive a seguito modifica art. 71 c. 11



Decreto 11/4/2011

Art. 3: quota del 15 % delle tariffe versata dai s.a. ai soggetti titolari della funzione destinata a coprire i costi legati all'attività di controllo dell'operato dei s.a.

All. III, punto 5.3: l'INAIL e le ASL devono inviare tempestivamente le eventuali segnalazioni di comportamenti anomali dei soggetti abilitati, nell'effettuazione delle verifiche, proponendo nel contempo le possibili soluzioni oppure la sospensione o la cancellazione dall'elenco dei s.a., al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Circ. Min. Lav. 3/03/2015

INAIL, ASL e/o ARPA devono inviare tempestivamente al Ministero le eventuali segnalazioni di **comportamenti anomali** dei Soggetti Abilitati nell'effettuazione delle verifiche periodiche, proponendo nel contempo le possibili soluzioni oppure la sospensione o la cancellazione dall'elenco dei S.A.

Vengono indicati, inoltre, una serie di comportamenti anomali, cui corrispondono specifici provvedimenti.

Decreto 11/4/2011

Attrezzature di lavoro soggette a periodi di inattività - Circ. Min. Lavoro n°23 del 13/8/2012

La periodicità non è interrotta da periodi di inattività (per es. attrezzature di lavoro impiegate nel settore edile, soggette a smontaggi, deposito e montaggi).

Se i termini previsti dall'All. VII risultano trascorsi all'atto della riattivazione dell'attrezzatura di lavoro, si deve richiedere la verifica periodica prima del suo riutilizzo.

Decreto 11/4/2011 – Allegato II

Modalità di effettuazione delle verifiche periodiche

Le attrezzature in allegato VII sono suddivise in:

- Gruppo SP: apparecchi sollevamento persone (scale aeree, PLE, ponti sospesi, piattaforme autosollevanti su colonne, ascensori e montacarichi da cantiere)
- Gruppo SC: apparecchi sollevamento materiali (fissi, mobili, trasferibili) , carrelli semoventi a braccio telescopico e idroestrattori
- Gruppo GVR: attrezzature a pressione (recipienti, generatori di vapore, tubazioni, generatori di calore, forni) e insiemi ex D.Lgs. 93/2000

Decreto 11/4/2011 – Allegato II
Modalità di effettuazione delle verifiche periodiche
Definizioni

Verifica periodica: consiste nell'accertamento di:

- Conformità alle modalità di installazione previste dal fabbricante;
- Stato di manutenzione e conservazione;
- Mantenimento delle condizioni di sicurezza previste in origine dal fabbricante e specifiche dell'attrezzatura;
- Efficienza dei dispositivi di sicurezza e di controllo.

Decreto 11/4/2011 – Allegato II

Modalità di effettuazione delle verifiche periodiche

Definizioni

Indagine supplementare: attività, a cura del datore di lavoro, finalizzata a:

- Individuare eventuali vizi, difetti o anomalie, per attrezzature in esercizio da oltre 20 anni.
- Stabilire la vita residua della macchina, nella quale potrà operare ancora in condizioni di sicurezza con le eventuali nuove portate nominali.

Riguarda unicamente: gru mobili, gru trasferibili e ponti sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato.

Devono essere effettuate secondo le norme tecniche (Norma UNI ISO 9927-1:1997).

Decreto 11/4/2011 – Allegato II Modalità di effettuazione delle verifiche periodiche

Chi può effettuare l'indagine supplementare ?:

La norma “UNI ISO 9927-1:1997 - Ispezioni apparecchi di sollevamento” la demanda alla figura dell'ingegnere esperto, ovvero a “ingegneri pratici in progettazione, costruzione o manutenzione degli apparecchi di sollevamento, con conoscenza sufficiente delle relative norme e regolamenti, che hanno l'attrezzatura necessaria per effettuare l'ispezione e possono giudicare la condizione di sicurezza dell'apparecchio di sollevamento e decidono quali misure devono essere adottate per assicurare un ulteriore funzionamento sicuro”.

Decreto 11/4/2011 – Allegato II
Modalità di effettuazione delle verifiche periodiche
Circ. Min. Lavoro 23/5/2013

L'indagine supplementare deve includere:

- Esame visivo
- Prove non distruttive (es. controlli magnetoscopici) per individuare eventuali anomalie sulle saldature e sui principali componenti sollecitati a fatica, non rilevabili con un semplice esame a vista
- Prove funzionali: funzioni dei comandi, interruttori, indicatori e limitatori
- Prove di funzionamento: prova a vuoto per tutti i movimenti dell'apparecchio e prova di carico con il carico nominale.

Non può essere eseguita dai verificatori dei s.a. (Circ. Min. lavoro 5/3/2013)

Decreto 11/4/2011 – Allegato II
Modalità di effettuazione delle verifiche periodiche
Gruppi SC e SP

Prima verifica periodica: è finalizzata a:

- a) Identificare l'attrezzatura in base alla comunicazione di messa in servizio (nome costruttore, tipo e n° di fabbrica, anno di costruzione, n° di matricola assegnato da INAIL) e prendere visione della documentazione: dichiarazione CE di conformità, dichiarazione di corretta installazione (se richiesto da disposizioni legislative), tabelle/diagrammi di portata/delle aree di lavoro (ove previsti), istruzioni per l'uso.
- b) Accertare che la configurazione sia tra quelle previste dal fabbricante (istruzioni d'uso).

Decreto 11/4/2011 – Allegato II
Modalità di effettuazione delle verifiche periodiche
Gruppi SC e SP

- c) Verificare la regolare tenuta del “registro di controllo”, ove previsto da decreti (D.Lgs. 17/2010), o, negli altri casi, delle registrazioni ex art. 71, comma 9, del D.Lgs. 81/08.
- d) Controllarne lo stato di conservazione.
- e) Effettuare le prove di funzionamento dell’attrezzatura e di efficienza dei dispositivi di sicurezza.

INAIL compila la “scheda tecnica di identificazione” (modulistica in all. IV) come riferimento per le verifiche periodiche successive.



SCHEDA TECNICA PER ATTREZZATURE A PRESSIONE

ATTREZZATURE A PRESSIONE

Matricola INAIL:¹

Regione sociale del fabbricante:

Regione sociale del proprietario:

Luogo di installazione:

Descrizione dell'attrezzatura:

Dati identificativi:
 N.F.: Anno di costruzione:
 Comunicazione di messa in servizio all'INAIL di
 in data:

DATI RELATIVI ALLA CERTIFICAZIONE

Certificazione N°	rilasciata da	Numero D. N.
Tabella di appartenenza - Art. II PED	PS x V bar x litri PS x DN bar	Categoria di rischio
Non facente parte di insieme	Facente parte dell'insieme n.f.:	attrezzatura marcata CE attrezzatura non marcata CE ed omologata ISPESL; attrezzatura non marcata CE e garantita dalla marcatura CE dell'insieme.

¹ Da assegnare da parte dell'INAIL, all'atto della comunicazione della messa in servizio. N.B. I dati e i valori riportati sulla presente scheda sono rilevati dalle istruzioni per l'uso e la manutenzione e dalle dichiarazioni di conformità.

Decreto 11/4/2011 – Allegato II
Modalità di effettuazione delle verifiche periodiche
Gruppi SC e SP

Verifiche periodiche successive alla prima:

Si svolgono con le stesse modalità della prima verifica;
nei casi previsti il datore di lavoro deve mostrare le
risultanze delle indagini supplementari.

Eventuali violazioni rilevate dai soggetti abilitati devono
essere comunicate all'organo di vigilanza
competente per territorio.

Decreto 11/4/2011 – Allegato II
Modalità di effettuazione delle verifiche periodiche
Gruppi SC e SP

Segnalazioni di non conformità ai RES:

Constatazioni di non rispondenza ai RES, rilevate dai soggetti abilitati devono essere segnalate ai soggetti titolari della funzione.

A loro volta INAIL/ASL, effettuati gli accertamenti del caso e accertata la presunta non rispondenza a uno più RES, devono inviare la segnalazione di non conformità ai Ministeri dello Sviluppo Economico e del Lavoro, che espletano l'attività di sorveglianza del mercato (art. 6 D.Lgs. 17/2010).

Decreto 11/4/2011 – Allegato II
Modalità di effettuazione delle verifiche periodiche
Gruppi SC e SP

Macchine per centrifugare:

La verifica è costituita, di norma, in due parti:

- a) Prova di funzionamento (periodicità prevista in All. VII);
- b) Verifica di integrità a macchina smontata, con le periodicità e le modalità stabilite dal fabbricante e riportate sul manuale di istruzioni per l'uso e la manutenzione (macchine con marcatura CE); per centrifughe prive di marcatura CE, la periodicità è quella prevista in All. VII.

Decreto 11/4/2011 – Allegato II
Modalità di effettuazione delle verifiche periodiche
Gruppo GVR

Per verifiche periodiche si intendono:

- a) La “prima delle verifiche periodiche”
- b) Le “verifiche periodiche successive”:
 - b1) di funzionamento
 - b2) interna
 - b3) di integrità (decennali)

Le verifiche di efficienza e funzionalità degli accessori di sicurezza seguono la periodicità dell’attrezzatura a pressione cui sono destinati o con cui sono collegati.

Decreto 11/4/2011 – Allegato II
Procedure amministrative
La prima delle verifiche periodiche

Messa in servizio di un'attrezzatura in All. VII:

Il datore di lavoro ne dà immediata comunicazione ad INAIL per consentire la gestione della banca dati.

INAIL assegna all'attrezzatura un numero di matricola e lo comunica al datore di lavoro.

Per attrezzature già in servizio alla data del 23/5/2012, in precedenza non soggette a controllo, la richiesta di “prima verifica” costituisce adempimento anche all'obbligo di comunicazione di messa in servizio.

Decreto 11/4/2011 – Allegato II
Procedure amministrative
La prima delle verifiche periodiche

Per attrezzature già in servizio alla data del 23/5/2012, in precedenza non soggette a controllo e prive di marcatura CE, alla richiesta di “prima verifica” deve essere allegata un’attestazione di conformità della macchina ai requisiti di sicurezza di cui all’allegato V del D.Lgs. 81/08.

L’attestazione può essere redatta dal datore di lavoro o da persona competente da lui incaricata.

Decreto 11/4/2011
Raccordo con la disciplina previgente
Circ. Min. Lavoro n°23 del 13/8/2012

Attrezzature marcate CE:

1. Per attrezzature già in servizio alla data del 23/5/2012, in precedenza non soggette a controllo il datore di lavoro, decorsi i termini previsti dall'All. VII dalla data di messa in servizio, deve richiedere la prima verifica periodica all'INAIL con le modalità già descritte.

L'INAIL provvede secondo i tempi e le modalità previsti dal DM 11/4/2011.

Decreto 11/4/2011
Raccordo con la disciplina previgente
Circ. Min. Lavoro n°23 del 13/8/2012

Attrezzature marcate CE:

2. Per attrezzature già assoggettate all'obbligo di verifica, per le quali il datore di lavoro ha già comunicato la messa in servizio all'INAIL:
 - a) Se INAIL ha già redatto il libretto delle verifiche, l'attrezzatura dovrà essere sottoposta alle periodiche successive alla prima in assenza di scheda identificativa.
 - b) Se prima del 23/5/2012 l'attrezzatura è stata già verificata da ASL/ARPA in assenza di libretto delle verifiche, dovrà subire le periodiche successive alla prima in assenza di libretto delle verifiche e di scheda identificativa (INAIL deve comunicare n° di matricola).

Decreto 11/4/2011
Raccordo con la disciplina previgente
Circ. Min. Lavoro n°23 del 13/8/2012

Attrezzature marcate CE, rientranti nel campo di
applicazione del DM 4/3/82:

3. Per attrezzature già assoggettate all'obbligo di verifica (ponti sospesi e carri raccoglifrutta), per le quali il datore di lavoro ha già comunicato la messa in servizio al Min. Lavoro:
- a) Se prima del 23/5/2012 il Min. Lavoro ha già redatto il libretto ed eseguito la prima verifica, l'attrezzatura dovrà essere sottoposta alle periodiche successive alla prima.
 - b) Se il Min. Lavoro non ha già redatto il libretto ed eseguito la prima verifica, l'attrezzatura dovrà essere sottoposta a prima verifica con le modalità di cui al DM 11/4/2011.

Decreto 11/4/2011
Raccordo con la disciplina previgente
Circ. Min. Lavoro n°23 del 13/8/2012

Attrezzature non marcate CE:

Per attrezzature già assoggettate all'obbligo di verifica, per le quali il datore di lavoro ha già comunicato la messa in servizio all'INAIL, se non hanno subito modifiche sostanziali tali da richiedere una nuova marcatura CE, rimangono soggette al precedente regime omologativo, di esclusiva competenza INAIL.

Per attrezzature già assoggettate all'obbligo di verifica (ponti sospesi e carri raccoglifrutta), per le quali il datore di lavoro ha già comunicato la messa in servizio al Min. Lavoro, se non hanno subito modifiche sostanziali tali da richiedere una nuova marcatura CE, rimangono soggette al precedente regime di collaudo da parte Min. Lavoro.

Decreto 11/4/2011
Raccordo con la disciplina previgente
Circ. Min. Lavoro n°23 del 13/8/2012

Attrezzature non marcate CE:

Le attrezzature regolarmente messe in servizio secondo il regime previgente alla disciplina della marcatura CE (ovvero prima del 21/9/96, data di entrata in vigore del DPR 459/96) e già sottoposte a verifiche periodiche, devono seguire il regime delle verifiche periodiche successive alla prima.

Decreto 11/4/2011 – Allegato II

Procedure amministrative

Disposizioni comuni

Per le operazioni di verifica il datore di lavoro deve mettere a disposizione del verificatore il personale occorrente (*manovratore, manutentore, ..*), sotto la vigilanza di un preposto, e i mezzi necessari per l'esecuzione delle operazioni stesse (*pesi per le prove di carico, sistemi di accesso in quota, ...*), esclusi gli apparecchi di misurazione (*dinamometri, contagiri, manometri, termometri,*).

Decreto 11/4/2011 – Allegato II Procedure amministrative Disposizioni comuni

Presso il luogo in cui l'attrezzatura viene utilizzata deve essere tenuta:

- Tutta la documentazione concernente le verifiche (*verbali, comunicazioni di adempimento, ...*)
- Denunce ex DM 12/9/59 per attrezzature dei gruppi SC e SP (*e libretti di collaudo/omologazione ENPI/ISPESL*)
- Comunicazioni di messa in servizio ex art. 11 del DPR 459/96 per attrezzature dei gruppi SC e SP (*macchine marcate CE*)
- *Comunicazioni/verifiche di messa in servizio per attrezzature e insiemi a pressione ex DM 329/04*
- *Denunce/libretti matricolari per impianti termici ad acqua calda ex DM 1/12/1975*

Interruzione o sospensione dei termini temporali Circ. Min. Lavoro n°11 del 25/5/2012

I termini temporali previsti per l'esecuzione della verifica (30/60 gg, **ora 45 solo per INAIL**) si interrompono ove il soggetto verificatore non possa effettuare la verifica per cause (comprovabili) indipendenti dalla sua volontà (indisponibilità attrezzatura/personale occorrente/mezzi necessari o per cause di forza maggiore).

Analoga interruzione nel caso in cui nel corso della verifica si renda necessario acquisire ulteriore documentazione o effettuare, a supporto delle verifiche, controlli non distruttivi, indagini supplementari, prove di laboratorio, ecc. : il verificatore deve richiedere quanto sopra per iscritto, con sospensione dei termini temporali fino a quando non venga prodotta la documentazione richiesta o effettuate le indagini tecniche. Il s.a. lo deve comunicare tempestivamente al soggetto titolare.

Decreto 11/4/2011 – Allegato II Procedure amministrative Disposizioni comuni

Ai fini dell'aggiornamento della banca dati, il datore di lavoro deve comunicare alla sede INAIL competente per territorio:

- Cessazione dell'esercizio
- Trasferimento di proprietà
- Spostamento dell'attrezzatura

Aspetti sanzionatori – D.Lgs. 81/08

Art. 22 - obblighi dei progettisti:

“1. I progettisti dei luoghi e dei posti di lavoro e degli impianti rispettano i principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro al momento delle scelte progettuali e tecniche e scelgono attrezzature, componenti e dispositivi di protezione rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari in materia.

*Arresto fino a sei mesi o ammenda da 1.644 a 6.576 €
(Art. 57, comma 1)*

Aspetti sanzionatori – D.Lgs. 81/08

Art. 23 - obblighi dei fabbricanti e dei fornitori:

- “1. Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro, DPI e impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
2. In caso di locazione finanziaria di beni assoggettati a procedure di attestazione della conformità, gli stessi debbono essere accompagnati, a cura del concedente, dalla relativa documentazione”.

*Arresto da 3 a sei mesi o ammenda da 10.960 a 43.840 €
(Art. 57, comma 2)*

Aspetti sanzionatori – D.Lgs. 81/08

Articolo 24 – Obblighi degli installatori

Gli installatori e montatori di impianti,, per la parte di loro competenza, devono attenersi alle norme di salute e sicurezza sul lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti.

Sanzione art. 24: arresto fino a 3 mesi o ammenda da 1.315,20 a 5.699,20 €

N.B.: l'art. 18, c. 3 bis, prevede che d.d.l. e dirigenti vigilino in ordine all'adempimento degli obblighi di cui agli art. ..., 24, ..., ferma restando l'esclusiva responsabilità degli installatori qualora la mancata attuazione delle norme di sicurezza sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del d.d.l./dirigente.

Aspetti sanzionatori – D.Lgs. 81/08

Art. 71, comma 1 - obblighi dei datori di lavoro:

Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di cui all'articolo precedente (*disposizioni legislative e regolamentari di recepimento Direttive comunitarie di prodotto o requisiti di cui all'allegato V*),

Arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.740 a 7.014,40 €

(Art. 87, comma 2)

Aspetti sanzionatori – D.Lgs. 81/08

Art. 71, comma 4 - obblighi dei datori di lavoro:

In caso di:

- mancata manutenzione
- assenza, ove necessario, di apposite istruzioni d'uso e libretto di manutenzione
- registro di controllo (quando previsto) non aggiornato

Arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.740 a 7.014,40 €

(Art. 87, comma 2)

Aspetti sanzionatori – D.Lgs. 81/08

Art. 71, comma 8 e 9 - obblighi dei datori di lavoro:

In caso di:

- mancato controllo iniziale e dopo ogni montaggio (attrezzature la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione)
- mancati controlli periodici e straordinari in caso di eventi eccezionali (attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose)

*Arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.740 a 7.014,40 €
(Art. 87, comma 2)*

- Mancata registrazione dei controlli e conservazione per almeno 3 anni

*Sanzione amministrativa da 548 a 1.972,80 €
(art. 87, comma 4)*

Aspetti sanzionatori – D.Lgs. 81/08

Art. 71, comma 11 - obblighi dei datori di lavoro:

In caso di:

- mancata effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro riportate in Allegato VII

*Sanzione amministrativa da 548 a 1.972,80 €
(Art. 87, comma 4)*

Altri impianti in carico alle AUSL

NULLA è MUTATO
per le altre tipologie di impianti verificati dalle Unità
Impiantistiche

Per gli impianti esclusi dall'allegato VII (GPL e generatori di calore non asserviti a un processo produttivo) permangono la titolarità di verifica di AUSL e le procedure in vigore

Per gli impianti elettrici di messa a terra, di protezione dalle scariche atmosferiche e per gli impianti elettrici installati in luoghi con pericolo di esplosione rimane in vigore il DPR 462/01

Per gli ascensori e montacarichi rimangono in vigore il DPR 162/99 e il D.Lgs. 17/2010

D.Lgs. n. 81/2008

Titolo III - Capo III – Impianti e apparecchiature elettriche

Articolo 84 – protezione dai fulmini

1- Il datore di lavoro provvede affinché gli edifici, gli impianti, le strutture, le attrezzature, siano protetti dagli effetti dei fulmini (mediante dispositivi) realizzati secondo le norme tecniche.

La valutazione del rischio di fulminazione si esegue secondo quanto previsto dalla norma CEI EN 62305-2 (CEI 81-10/2).

L'installazione dell'impianto si esegue come indicato dalla norma CEI EN 62305-3 (CEI 81-10/3).

D.Lgs. n. 81/2008

Titolo III - Capo III – Impianti e apparecchiature elettriche

Articolo 86 – Verifiche e controlli

1- Ferme restando le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 22/10/2001 n. 462, in materia di verifiche periodiche , il datore di lavoro provvede affinché gli impianti elettrici e gli impianti di protezione dai fulmini siano periodicamente sottoposti a controllo secondo le indicazioni delle norme di buona tecnica e la normativa vigente per verificarne lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza.

Le verifiche periodiche degli impianti di terra e di protezione contro i fulmini sono eseguite dalle AUSL o dagli Organismi Notificati (DPR 462/2001).

D.Lgs. n. 81/2008

Titolo III - Capo III – Impianti e apparecchiature elettriche

Articolo 86 – Verifiche e controlli

- 2- Con Decreto sono stabilite le modalità ed i criteri per l'effettuazione delle verifiche e dei controlli di cui al comma 1.

- 3- L'esito dei controlli di cui al comma 1 è verbalizzato e tenuto a disposizione della autorità di vigilanza.

D.Lgs. n. 81/2008

Titolo III - Capo III – Impianti e apparecchiature elettriche

In attesa del Decreto di cui al comma 2 appare necessario applicare quanto previsto dalle norme di buona tecnica riguardo alle verifiche periodiche (norma CEI 64-8 , ...). Le verifiche “manutentive” di questi impianti sono a carico del Datore di Lavoro che le esegue tramite personale competente e, ove necessario, abilitato ai sensi del DM 37/08 .

Sanzione art. 86, commi 1 e 3: sanzione amministrativa pecuniaria da 548 a 1.972,80 €

D.Lgs. n. 81/2008
Titolo XI – Protezione da atmosfere esplosive

Articolo 296 - Verifiche

Il datore di lavoro provvede affinché le installazioni elettriche nelle aree classificate come zone 0, 1, 20 o 21 ai sensi dell'ALLEGATO XLIX siano sottoposte alle verifiche di cui ai capi III e IV del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462.

*Sanzioni a carico dei datori di lavoro e dei dirigenti:
arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.740,00 a
7.014,40 €*

Grazie per l'attenzione